



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo-Finanze
Servizio Interrogazioni

**Interrogazione a risposta
in Commissione
n. 5-06856
On.le Angiola (Misto)**

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver ripercorso i ripetuti interventi adottati, a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per sospendere l'attività di riscossione mediante ruolo e differire i termini di versamento delle rate del "saldo e stralcio" e della "rottamazione-ter" originariamente in scadenza tra il 28 febbraio 2020 e il 31 luglio 2021, richiama la disposizione di cui all'articolo 50, comma 2, del DPR n. 602 del 1973 ai sensi della quale *"se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni"*.

In proposito, l'Onorevole interrogante chiede di sapere *"se i contribuenti che, all'inizio della sospensione causata dalla pandemia, avevano ricevuto cartelle di pagamento o avvisi di presa in carico di somme oggetto di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 29 del dl n. 74/2010 possono subire un pignoramento senza il preventivo avviso di pagamento entro 5 giorni che, come noto, in situazioni normali deve essere notificato ai sensi dell'articolo 50 del DPR n. 602/1973, qualora sia decorso più di un anno dalla notifica dei predetti atti"*.

Al riguardo, sentita l'Agenzia dell'entrate, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, per espressa previsione dell'articolo 50, comma 2, del DPR n. 602 del 1973, l'agente della riscossione, se non ha avviato l'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non può procedere all'espropriazione

stessa, se non dopo che siano trascorsi cinque giorni dalla notifica di un apposito avviso di intimazione.

Ciò posto, a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, ha disposto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei *"termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021"* derivanti da cartelle di pagamento e avvisi esecutivi per legge. Detta sospensione trova applicazione a decorrere dal 21 febbraio 2020 per i debitori aventi residenza/sede legale/sede operativa nei comuni lombardi e veneti dell'originaria "zona rossa" e dall'8 marzo 2020 per i restanti debitori (commi 1 e 1-bis).

In tal modo, il Legislatore ha, quindi, sospeso l'attività di riscossione mediante ruolo fino al 31 agosto 2021.

Il citato articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, richiamando l'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015, ha previsto per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

Non è stata introdotta invece alcuna sospensione della decorrenza del termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento di cui al citato articolo 50, comma 2, del DPR n. 602 del 1973.

Pertanto si evidenzia che, prima di avviare l'espropriazione forzata, il suddetto avviso di intimazione debba essere notificato non soltanto con riferimento alle cartelle di pagamento dalla cui notifica era già trascorso, alla data di inizio della sospensione emergenziale di cui al citato articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (21 febbraio ovvero 8 marzo 2020), un anno senza che fosse stata avviata l'esecuzione, ma anche in relazione a tutte quelle per le quali, alla stessa data, il termine annuale in parola non si era ancora consumato.